

## Decisione sulla proposta n°18\_007

Svolgimento	Data	Stato
Inoltrata	07.11.2018	
1. Trattamento	28.11.2018	
2. Trattamento	---	
Decisione REK	Respinta	
Data di validazione	---	
Rilevante per la certificazione dal	---	

### Indicazione di riferimento relativa al manuale REKOLE® 4a edizione 2013 e proponente

N° del capitolo & denominazione	9.7 Regole per la gestione dei casi amministrativi/ 9.7.7 Congedi
Proponente (istituzione)	Clinique romande de réadaptation, Sion

### 1. Istanza, compresa proposta di soluzione

#### Situazione iniziale:

Il capitolo 9.7 del manuale REKOLE® definisce i criteri per la delimitazione di un caso amministrativo: il suo inizio, la sua fine e, di conseguenza, quando s'impone la necessità di generarne uno nuovo. Nella riabilitazione, la regola n° 6 (capitolo 9.7.5) «Riammissione dopo un trasferimento» permette di mantenere il medesimo caso amministrativo se la riammissione in seguito al ritrasferimento all'ospedale acuto ha luogo dopo un lasso di tempo inferiore ai 14 giorni.

La regola n°8 (capitolo 9.7.7.) «Congedi» definisce i congedi come un periodo pianificato in anticipo tra medico e paziente, in cui il paziente non è degente presso l'ospedale. I congedi non generano l'apertura di un nuovo caso amministrativo.

Il problema incontrato è il seguente: può capitare che il soggiorno di un paziente in riabilitazione sia interrotto per una durata superiore ai 14 giorni (per motivi famigliari o di natura medica), ma che non si tratti di un trasferimento in un istituto ospedaliero.

Questa interruzione superiore ai 14 giorni occorre considerarla come un congedo (senza aprire un nuovo caso amministrativo) oppure va considerata secondo la regola della riammissione in seguito a un trasferimento (nuovo caso amministrativo, vista la durata superiore ai 14 giorni), anche se non si tratta di un trasferimento?

Attualmente il manuale REKOLE® non precisa alcuna durata massima dei congedi. Un'interruzione del soggiorno in riabilitazione può avere cause diverse dal trasferimento. Basandosi sull'insieme delle regole del caso amministrativo e sulle rispettive definizioni, occorre considerare questo genere di interruzioni superiori a 14 giorni durante la degenza come un congedo.

#### Proposta di soluzione:

considerare come un congedo un'interruzione superiore a 14 giorni durante la degenza di un paziente in riabilitazione, e che non riguarda un trasferimento. Tale interruzione non comporta dunque l'apertura di un nuovo caso amministrativo. Aggiungere questa precisazione al manuale REKOLE®, capitolo 9.7.7 Congedi.

Nel caso in cui tale proposta non fosse accettata sarebbe buona cosa precisare che la durata massima di un congedo che non comporta l'apertura di un nuovo caso amministrativo è di 14 giorni.

## 2. Decisione REK

La proposta è respinta all'unanimità.

Si: 0

No: 12

Astensioni: 0


Osservazione: vista la formulazione della proposta, non sussiste alcun motivo per cambiare la regola dei congedi. La REK ricorda peraltro che le regole del caso tariffale possono, secondo le circostanze, condurre all'apertura di un nuovo caso amministrativo (ad esempio la regola del caso tariffale dei 18 giorni dopo la prima dimissione (trasferimento)).

## 3. Ripercussioni sul manuale REKOLE® 4ª edizione 2013

Nessuna

## 4. Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8ª edizione rielaborata 2014

Nessuna

<b>Luogo, data</b>	Berna, 04 gennaio 2019	
<b>Nome, firma</b>	H+ Gli Ospedali Svizzeri REK Pascal Besson	

---

Numero di proposta: 18\_007